

AGEVOLAZIONI**Convertito in legge il Decreto Semplificazioni fiscali. Le novità in sintesi**

di Lucia Recchioni



In considerazione dell'**approvazione definitiva**, da parte del **Senato**, del **disegno di legge di conversione**, con modificazioni, del **D.L. 73/2022**, si riepilogano, nella **tabella** che segue, in sintesi, le **principali novità introdotte in ambito fiscale**.

Semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili Superando alcune **criticità interpretative** sorte a seguito di poco condivisibili chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate, è stato modificato l'[articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994](#).

A seguito delle modifiche, sia la **tenuta** che la **conservazione** di **qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici** sono ritenute regolari, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge e in difetto di conservazione sostitutiva digitale, qualora in sede di accesso, ispezione o verifica i registri risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

Informativa sulle erogazioni ai percettori di erogazioni pubbliche hanno specifici obblighi di informativa dettati dall'[articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017](#).

Come noto, per le imprese **l'obbligo si assolve in sede di redazione del bilancio con la Nota integrativa**; per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli non tenuti alla redazione della Nota integrativa (essenzialmente, imprenditori individuali, società di persone e micro imprese), **l'obbligo doveva essere assolto sui siti Internet** (o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza).

In forza delle nuove disposizioni **i soggetti che (seppur non**

obbligati) procedono alla redazione della Nota integrativa al bilancio, possono utilizzare tale forma di pubblicità in luogo della pubblicazione sul sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, nel **termine previsto per la redazione del bilancio anziché entro il 30 giugno** dell'anno successivo alla erogazione del beneficio.

Nel caso di **presentazione della dichiarazione precompilata**, con modifiche, mediante CAF o professionista, il **controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione** della documentazione.

Ai fini del controllo il CAF o il professionista verifica, prendendo visione della documentazione esibita dal contribuente, la **corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa** utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In caso di **difformità**, l'Agenzia delle entrate effettua il **controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata**.

Dichiarazione precompilata

Comunicazione di conclusione dell'attività istruttoria contribuente

Vengono introdotte modalità **semplificate di comunicazione da al parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esito negativo della procedura di controllo** nei confronti del contribuente.

Più precisamente, in caso di **esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente** del cui avvio lo stesso sia informato, l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in **forma semplificata**, entro il termine di sessanta giorni della conclusione della procedura di controllo, **l'esito negativo della medesima**. Le modalità semplificate di comunicazione saranno individuate dall'Amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, anche mediante l'utilizzo di **messaggistica** di testo indirizzata all'utenza mobile del destinatario, della **posta elettronica**, anche non certificata, o dell'**applicazione "IO"**.

Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi rendita catastale

Nell'ambito delle **procedure di riscossione coattiva di tributi**, il **didebitore**, con il consenso dell'agente della riscossione, può procedere direttamente alla **vendita di immobili pignorati o ipotecati**, se si tratta di **immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale**, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall'Agenzia delle entrate.

Estensione del principio derivazione rafforzata

Il Decreto Semplificazioni fiscali aveva già previsto l'**estensione dei criteri di imputazione temporale** discendenti dal principio di **derivazione rafforzata** anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di **correzione degli errori contabili**.

La legge di conversione chiarisce che **le stesse previsioni trovano**

Semplificazioni in materia dichiarazione Irap

applicazione anche ai fini Irap.

Con il Decreto Semplificazioni fiscale erano state **semplificate le modalità di esposizione, nella dichiarazione Irap, della deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato** ed era stato previsto che le nuove disposizioni trovassero applicazione a partire dal periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, e, quindi, dal **2021**.

Con la legge di conversione viene chiarito che **resta ferma la possibilità, per i contribuenti, di compilare il modello Irap 2022 senza considerare le modifiche introdotte**, ove ritenuto più agevole.

Trasmigrazione dei registri esistenti al Registro unico nazionale del Terzo settore

Viene introdotta una **sospensione** (dal 1° luglio al 15 settembre 2022) del **termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore**, ricevute le altre disposizioni in materia di informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Vengono poi previste **numerose modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo settore** e di quella relativa all'impresa sociale.

Viene infine **esteso al 31.12.2022** (in luogo del vigente 31.05.2022) il termine per l'**applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore**, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, Odv (Organizzazioni di Volontariato), Aps (Associazioni di promozione sociale), **in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore**.

Segnalazione di situazioni debitorie da parte dell'Agenzia delle entrate

Come noto, in forza dell'[articolo 25-novies D.Lgs. 14/2019](#), l'Agenzia delle entrate ha già iniziato ad inviare specifiche comunicazioni a fronte dell'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalle Li.Pe. trasmesse, superiore a 5.000 euro.

La legge di conversione interviene sul punto, prevedendo che l'Agenzia delle entrate debba inviare la **segnalazione** di un debito scaduto e non versato relativo all'Iva, risultante dalla Li.Pe. **di importo superiore a 5.000 euro ma, comunque, non inferiore al 10 % dell'ammontare del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente**. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a **20.000 euro**.

La legge di conversione interviene anche sul termine previsto,

stabilendo che le **segnalazioni debbano essere inviate dall'Agenzia delle entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'[articolo 54bis D.P.R. 633/1972](#)** e, comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Li.Pe..

Viene infine modificata la **decorrenza**: le prime segnalazioni riguarderanno i **debiti risultanti dalle Li.Pe. relative al secondo trimestre 2022 (non più il primo)**.